Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — **Roma - Venerdì, 5 aprile 1935 - Anno XIII** — **Numero 80**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del* 31 *dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 13 dicembre 1934-XIII, n. 2408.
Modifiche allo statuto della Regia università di Pisa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia università di Pisa, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con i Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2225, 20 settembre 1928, n. 2251, 31 ottobre 1929, n. 2473, 30 ottobre 1930, n. 1916, 22 ottobre 1931, n. 1339, e 27 ottobre 1932, n. 2098;

Veduto lo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Pisa, approvato con R. decreto 11 dicembre 1930, n. 1982, e modificato con R. decreto 22 ottobre 1931, n. 1527;

Veduto il R. decreto 6 dicembre 1934, n. 2135, con il quale il Regio Istituto superiore di medicina veterinaria di Pisa è aggregato alla Regia università della stessa sede, costituendo la Facoltà di medicina veterinaria;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle Autorità accademiche della Regia università predetta;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 16 ottobre 1934, n. 1816;

Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È abrogato lo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Pisa, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati.

Art. 2.

Sono approvate le modificazioni allo statuto della Regia università di Pisa, indicate nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 358, foglio 36. — MANCINI.

Testo di modifiche allo statuto della Regia università di Pisa.

Art. 1. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« La Regia Università di Pisa comprende le seguenti Facoltà e Scuole:

1. Facoltà di giurisprudenza;
2. Facoltà di lettere e filosofia;
3. Facoltà di medicina e chirurgia;
4. Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
5. Facoltà di medicina veterinaria;
6. Facoltà di farmacia ».

Art. 16. — È aggiunto il seguente comma:

« Gli esami speciali, che consistono esclusivamente in sole prove orali, hanno luogo, di regola, in due appelli in giorni diversi ».

Art. 32. — La denominazione dell'insegnamento di « economia politica » di cui al n. 16, è modificata in quella di « economia generale e corporativa ».

Questa nuova denominazione s'intende riprodotta in tutti i casi nei quali è fatta menzione del suddetto insegnamento.

Art. 56. — Nell'elenco degl'insegnamenti della Facoltà di lettere e filosofia è inserito, col n. 2, l'insegnamento di « letteratura e critica dantesca », modificandosi in conseguenza di tale aggiunzione la numerazione degl'insegnamenti successivi e dei loro riferimenti.

Art. 60. — È sostituito dal seguente:

« Per la validità del primo biennio è richiesta l'iscrizione e la frequenza a sette materie, delle quali tre biennali.

Per la validità del secondo biennio è richiesta l'iscrizione e la frequenza a quattro materie annuali ovvero a due annuali e una biennale. Di queste materie una sola può essere scelta fra le sette a cui lo studente sia stato iscritto nel primo biennio; una può essere scelta fra le discipline di altre Facoltà, previa approvazione della Facoltà di lettere e filosofia.

Perchè un anno accademico sia valido, lo studente deve essersi iscritto almeno a due corsi e averli frequentati con assiduità e diligenza ».

Art. 61. — È sostituito dal seguente:

« Lo studente è libero di ordinare i suoi studi sia nel primo che nel secondo biennio e quindi di frequentare quei corsi che ritenga più utili per la sua cultura, anche ripetendo l'iscrizione ad una medesima disciplina, dentro i limiti segnati dall'articolo precedente, purchè il numero delle iscrizioni corrisponda, nel complesso, a quello proposto e salvo sempre quanto è stabilito negli articoli seguenti.

Egli può anche iscriversi a un numero di corsi superiore a quello che è richiesto per la validità sia dell'uno che dell'altro biennio ».

Art. 64. — È sostituito dal seguente:

« In corrispondenza con gli studi del secondo biennio e dopo avere superato gli esami e le prove indicate nell'articolo precedente, lo studente deve sostenere gli esami sul numero di corsi obbligatorio per detto biennio e deve altresì presentare un saggio scritto. Se questo saggio verte su una delle materie frequentate nel secondo biennio, lo studente è dispensato da un esame annuale su detta materia. Lo studente deve inoltre superare una prova orale di lingua inglese o tedesca dalla quale risulti che egli è sufficientemente preparato a leggere in dette lingue un libro relativo agli studi ai quali intende specialmente dedicarsi ».

Art. 65. — È sostituito dal seguente:

« Il saggio di cui all'articolo precedente deve essere concordato, quanto all'argomento, con un insegnante della Facoltà, ed essere stato da lui accettato. Il saggio non viene ammesso a discussione, se lo studente non abbia superato gli esami e le prove di cui all'art. 63 e la prova di lingua straniera. Esso viene discusso innanzi a una commissione, composta dell'insegnante che ha guidato il giovane nel lavoro e di altri quattro membri, che il preside nomina, udito quell'insegnante ».

Art. 85. — È sostituito dal seguente:

« Lo studente non può essere ammesso a nessun esame di profitto in qualsiasi clinica generale o speciale, come nelle patologie speciali, medica e chirurgica, se non abbia superato quelli di anatomia normale, di fisiologia e di patologia generale ».

Art. 96. — È sostituito dal seguente:

« Gli aiuti ed assistenti di ruolo, incaricati, straordinari o supplenti, che domandano di essere iscritti alla Scuola di perfezionamento nella disciplina che costituisce l'insegnamento del loro rispettivo istituto, possono ottenere una abbreviazione di corso, la quale però non deve superare la metà degli anni stabiliti per ciascuna Scuola.

In via affatto eccezionale il Consiglio della Scuola può proporre alla Facoltà, a giudizio unanime e con relazione motivata, il conferimento del diploma di specialista, con esonero totale dalla frequenza dei corsi ed eventualmente anche dagli esami speciali, a quelli fra gli aiuti o assistenti di cui al precedente comma, i quali, oltre ad essere di ruolo, posseggano una sufficiente anzianità post-universitaria e rivelino una particolare maturità culturale e professionale, ovvero presentino titoli di notevole importanza nella disciplina, per la quale il diploma viene rilasciato.

Per tali provvedimenti eccezionali è sempre necessario il parere favorevole della Facoltà e l'approvazione del Senato accademico ».

Art. 141. — È sostituito dal seguente:

« Gl'insegnamenti della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono i seguenti:

1. Analisi algebrica;
2. Analisi infinitesimale;
3. Geometria analitica;
4. Geometria proiettiva;
5. Geometria descrittiva;
6. Meccanica razionale;
7. Istituzioni di analisi superiore;
8. Analisi superiore;
9. Istituzioni di geometria superiore;
10. Geometria superiore;
11. Astronomia e geodesia teoretica;
12. Meccanica superiore;
13. Fisica sperimentale (2 corsi);
14. Fisica superiore;
15. Fisica matematica;
16. Fisica teorica;
17. Chimica generale e inorganica;
18. Chimica organica;
19. Chimica fisica;
20. Chimica analitica qualitativa;
21. Chimica analitica quantitativa;
22. Chimica industriale e applicata;
23. Geologia;
24. Mineralogia;
25. Zoologia;
26. Anatomia e fisiologia comparate;
27. Botanica;
28. Disegno d'ornato e di architettura elementare;
29. Geografia fisica e meteorologia;
30. Petrografia;
31. Paleontologia;
32. Matematica per i chimici e per i naturalisti;
33. Matematiche complementari;
34. Anatomia e fisiologia umana;
35. Calcolo numerico ed applicazioni di matematica;
36. Geografia matematica ed elementi di cartografia.

Alcuni di questi insegnamenti possono non essere impartiti nella Facoltà quando esistano presso altra Facoltà o Istituto corsi che la Facoltà giudichi equivalenti; in tal caso l'iscrizione a questi corsi può essere valida a tutti gli effetti.

I due insegnamenti annuali di analisi algebrica e di analisi infinitesimale possono essere riuniti in un insegnamento biennale di analisi matematica; in questo caso i due insegnanti di analisi algebrica e di analisi infinitesimale si alternano in questo insegnamento, in modo da accompagnare gli studenti per l'intero biennio.

La Facoltà potrà proporre anno per anno alle Autorità accademiche che siano tenuti per incarico corsi parziali sulle materie sopra indicate, in aggiunta o in sostituzione di altri insegnamenti tenuti per incarico.

Il professore di ruolo della Facoltà di farmacia è aggregato alla Facoltà di scienze ».

Art. 145. — È sostituito dal seguente:

« Lo studente è libero di variare i piani di studio consigliati sostituendo ad una o più materie in essi indicate altre materie, purchè soddisfi alle seguenti condizioni:

Per la laurea in matematica: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 15 materie scelte fra quelle indicate ai numeri 1 a 17 e 33 dell'art. 141;

per la laurea in fisica: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 13 materie scelte fra quelle indicate ai numeri 1 a 9, 11 a 19, 24, 33 dell'art. 141 e il corso di elettrotecnica dell'Istituto superiore di ingegneria e frequenti per un anno il laboratorio di chimica e per un biennio quello di fisica sperimentale e superi le prove pratiche indicate nel manifesto annuale dalla Facoltà;

per la laurea in chimica: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 11 materie di cui 10 scelte fra quelle indicate ai numeri 1 a 3, 13, 17 a 22, 24, 32 dell'art. 141 e fra i corsi della Facoltà di farmacia, dell'Istituto superiore d'ingegneria o dell'Istituto superiore agrario che saranno indicati dalla Facoltà nel manifesto annuale e una fra quelle indicate ai numeri 1 a 3, 13, 17 a 24, 27 e 32 dell'art. 141 e fra i corsi della Facoltà di farmacia, dell'Istituto superiore d'ingegneria o dell'Istituto superiore agrario che saranno indicati dalla Facoltà nel manifesto annuale; ed inoltre frequenti per un anno il laboratorio di fisica, quello di chimica

fisica e quello di mineralogia, e per un quadriennio quello di chimica e superi le prove pratiche indicate nel manifesto annuale dalla Facoltà;

per la laurea in scienze naturali: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 14 materie scelte fra quelle indicate ai numeri 13, 17 a 21, 23 a 27, 29 a 32, 34 dell'art. 141 e fra i corsi di geografia generale, geologia applicata, fisiologia umana, istologia generale ed embriologia, igiene di altre Facoltà e Istituti, e inoltre frequenti per un anno i laboratori di fisica, di chimica e due a scelta fra quelli di scienze naturali e per un biennio un altro laboratorio di scienze naturali e superi le prove pratiche indicate nel manifesto annuale dalla Facoltà;

per la laurea mista in matematica e fisica: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 15 materie scelte fra quelle indicate ai numeri 1 a 19, 24, 33 dell'art. 141 ed il corso di elettrotecnica dell'Istituto superiore di ingegneria e frequenti inoltre per un semestre il laboratorio di chimica e per un biennio quello di fisica e superi le prove pratiche indicate nel manifesto annuale dalla Facoltà;

per la laurea mista in scienze naturali e chimica: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 14 materie scelte fra quelle indicate ai numeri 13, 17 a 21, 23 a 27, 29 a 32 dell'art. 141 e frequenti, inoltre, almeno per un anno, tre laboratori di scienze naturali e quello di fisica e per un biennio quello di chimica e superi le prove pratiche indicate nel manifesto annuale dalla Facoltà;

per la laurea mista in scienze naturali e geografia: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 14 materie scelte fra quelle indicate ai numeri 13, 17, 18, 23 a 27, 29, 31, 32, 34, 36 dell'art. 141, geografia generale ed in altre materie di altre Facoltà e Istituti che saranno indicate nel manifesto annuale dalla Facoltà, e frequenti, inoltre, i laboratori di chimica, fisica, scienze naturali, come per la laurea in scienze naturali ».

Art. 149. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Chi è già provvisto di una laurea delle Facoltà di scienze, di medicina e chirurgia, di farmacia, degl'Istituti superiori di ingegneria, agraria e veterinaria, può aspirare al conseguimento di altra laurea della Facoltà di scienze con abbreviazione negli anni di studio. In modo analogo sono ammesse abbreviazioni di corso per i giovani provenienti dalle Accademie militare e navale ».

Dopo l'art. 150 è inserito un nuovo « titolo » contenente le norme relative alla nuova Facoltà di medicina veterinaria (articoli 151 a 154) ed è in conseguenza modificata la numerazione del titolo e degli articoli successivi e dei loro riferimenti:

TITOLO VIII.

Facoltà di medicina veterinaria.

Art. 151. — La Facoltà di medicina veterinaria conferisce la laurea in medicina veterinaria.

Art. 152. — Gl'insegnamenti fondamentali della Facoltà di medicina veterinaria sono i seguenti:

1. Zoologia;
2. Anatomia e fisiologia comparate;
3. Botanica;
4. Chimica generale organica e inorganica;
5. Fisica sperimentale;
6. Anatomia degli animali domestici — con esercitazioni — biennale;
7. Fisiologia degli animali domestici — con esercitazioni — biennale;
8. Anatomia topografica;
9. Patologia generale ed anatomia patologica (ispezione delle carni da macello) — con esercitazioni — biennale;
10. Terapia generale e farmacologia;
11. Ostetricia e vizi redibitori;
12. Podologia;
13. Economia rurale;
14. Patologia e clinica medica - biennale;
15. Patologia e clinica chirurgica - biennale;
16. Medicina operatoria - biennale;
17. Polizia sanitaria e legislazione veterinaria - con esercitazioni;
18. Ezoognosia e zootecnia - con esercitazioni;
19. Igiene zootecnica;
20. Igiene generale e sperimentale.

Art. 153. — Lo studente non può presentarsi agli esami di laurea se non ha superato tutti gli esami di profitto.

L'esame di laurea consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta e di tre tesine orali.

La dissertazione scritta e le tre tesine devono riferirsi a diverse materie d'insegnamento; esse vengono scelte d'accordo con gl'insegnanti della Facoltà che le professano.

Art. 154. — La dissertazione scritta e gli argomenti delle tre tesine devono essere presentati in segreteria quindici giorni prima del giorno fissato per gli esami di laurea in tre copie sottoscritte dal candidato ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 5 marzo 1935-XIII, n. 279.

Estensione alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale delle norme riguardanti la definizione delle vertenze cavalleresche tra militari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 luglio 1929, n. 1250, recante norme per la definizione delle vertenze cavalleresche tra militari;

Visto il R. decreto 16 gennaio 1930, n. 137, che estende alla Regia guardia di finanza le norme suddette;

Visto il R. decreto 6 marzo 1930, n. 553, che apporta modificazioni al predetto R. decreto 11 luglio 1929, n. 1250;

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1923, n. 31, che istituisce la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, relativo al nuovo ordinamento della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le colonie, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto 11 luglio 1929, n. 1250, che detta norme per la definizione delle vertenze cavalleresche tra militari, è ap-

plicabile agli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

La relazione o le relazioni, redatte dai quattro rappresentanti di cui all'art. 3 del R. decreto 11 luglio 1929, n. 1250, sono dai rappresentanti medesimi chiuse in unico piego e trasmesse per via gerarchica:

se trattasi di vertenza fra luogotenenti generali, al Comando generale;

se trattasi di vertenza fra consoli generali, ai Comandi di raggruppamento;

se trattasi di vertenza fra ufficiali superiori ed inferiori, al Comando gruppo legioni;

se trattasi di vertenza fra gli altri appartenenti alla Milizia — sottufficiali, graduati e camicie nere — al Comando della legione.

Art. 3.

Il Comando che riceve il piego, senza prendere cognizione del contenuto, ordina immediatamente la costituzione di un giurì d'onore composto di un presidente e di due membri che esso sceglie fra gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia, se trattasi di vertenza fra ufficiali in servizio permanente effettivo; ove trattisi invece di vertenza fra ufficiali in servizio nei quadri o nella riserva (salvo per questi ultimi il disposto del seguente articolo 8) i due membri potranno essere scelti fra gli ufficiali appartenenti a dette categorie. In ogni caso i due membri componenti il giurì, dovranno essere più anziani dei contendenti.

Il giurì sarà presieduto:

nelle vertenze fra gli ufficiali generali, da un comandante generale o da un luogotenente generale;

in quelle fra ufficiali superiori, da un console generale;

in quelle fra ufficiali inferiori, da un console;

in quelle fra ufficiali subalterni, da un ufficiale superiore;

in quelle fra ufficiali di grado diverso il presidente dovrà essere sempre di grado immediatamente superiore al più elevato in grado di contendenti, e i due membri dello stesso grado di quest'ultimo, ma comunque più anziani;

nelle vertenze fra i sottufficiali e camicie nere della Milizia, il giurì sarà presieduto da un ufficiale superiore assistito da due membri, ufficiali inferiori.

Art. 4.

Le disposizioni di cui ai Regi decreti 11 luglio 1929, n. 1250, e 16 gennaio 1930, n. 137, valgono anche per le vertenze tra i militari delle Forze armate in essi contemplate e quelli della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e suoi corpi specializzati. In tal caso si osservano le norme stabilite rispettivamente agli articoli 10 e 4 dei Regi decreti sopra citati.

Art. 5.

Nelle vertenze cavalleresche fra ufficiali appartenenti ai reparti della Milizia nelle Colonie italiane il piego, contenente le relazioni dei rappresentanti, sarà trasmesso, per il tramite gerarchico, al competente Comando del Regio corpo truppe coloniali, che provvederà alla costituzione del giurì conformemente alle disposizioni dell'art. 3 del presente decreto. In difetto di ufficiali della Milizia aventi grado o anzianità superiore ai contendenti, il comando del Regio corpo truppe coloniali, previa richiesta del comando interessato, designerà ufficiali di altre Forze armate che siano in possesso dei voluti requisiti.

Art. 6.

Nelle vertenze tra gli appartenenti alla Milizia non aventi grado di ufficiale, il piego sarà trasmesso, per via gerarchica, al Comando della legione o, comunque, al superiore Comando del reparto della Milizia, che nella Colonia ha funzioni di comando di corpo.

Il giurì sarà costituito dal Comando della legione da cui dipendono le parti, ed eventualmente da quello da cui dipende lo sfidato, secondo le prescrizioni del citato art. 3 del presente decreto, salvo a rimettere tale incarico al Comando del Regio corpo truppe coloniali, ove non possa provvedersi direttamente.

Art. 7.

Nelle vertenze tra gli appartenenti alla Milizia e gli appartenenti alle altre Forze armate in servizio nelle Colonie italiane, il piego sarà trasmesso, in ogni caso, al competente Comando del Regio corpo truppe coloniali.

Se trattasi di ufficiali superiori il Comando del Regio corpo truppe coloniali costituirà il giurì, designando a presiederlo l'ufficiale più elevato in grado e più anziano dopo il comandante del Regio corpo truppe coloniali.

Se trattasi di ufficiali inferiori, come negli altri casi possibili, la presidenza del giurì sarà affidata ad un ufficiale superiore, designato dal comandante del Regio corpo truppe coloniali.

Conformemente al disposto dell'art. 10 del R. decreto 11 luglio 1929, n. 1250, i due membri costituenti il giurì saranno prescelti, salvo motivi di forza maggiore, fra gli appartenenti ai rispettivi corpi dei contendenti.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nel ruolo della riserva, quando siano anche ufficiali del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 358, foglio 45. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1935-XIII, n. 280.

Concessione ai marescialli della Milizia nazionale della strada dell'indennità di Milizia speciale per ogni giorno di effettivo servizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 8 giugno 1933, n. 757, col quale è stato istituito il grado di maresciallo della Milizia nazionale della strada e sono stati fissati gli assegni per tale grado;

Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1831, sull'ampliamento dell'organico della predetta Milizia, col quale furono anche istituiti i gradi di maresciallo capo e di maresciallo maggiore;

Visto il regolamento per la Milizia stessa emanato in applicazione della legge 8 giugno 1931, n. 836, ed approvato con R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1554;

Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di assegnare ai marescialli, marescialli capi e marescialli maggiori, l'indennità di Milizia speciale di cui all'art. 104 del regolamento predetto;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, art. 3, n. 2;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai marescialli ordinari, capi e maggiori della Milizia nazionale della strada compete, dalla data del presente decreto, oltre agli stipendi, agli assegni ed alle indennità di cui all'art. 2 della legge 8 giugno 1933, n. 757, anche l'indennità di Milizia speciale nella misura di L. 3,50 (lire tre e centesimi cinquanta), da corrispondersi con le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, per ogni giorno di effettivo servizio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — RAZZA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 359, foglio 4. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 marzo 1935-XIII, n. 281.
Approvazione del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, composto di 85 articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 359, foglio 1. — MANCINI.

Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie.

TITOLO I.
Concorsi a posti di ufficiale sanitario.

CAPO I.
CONCORSO COMPLESSIVO PER PROVINCIA.

SEZIONE I. — *Bando di concorso.*

Art. 1.

I concorsi a posti di ufficiale sanitario comunale o consorziale, preveduti nel primo comma dell'art. 34 del testo unico delle leggi sanitarie, hanno luogo per titoli ed esame.

Essi sono indetti dal prefetto, nel mese di dicembre di ogni anno, per il numero dei posti vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre dell'anno medesimo.

Art. 2.

Il bando di concorso deve contenere l'elenco dei posti vacanti e, inoltre, l'indicazione:

a) dello stipendio e degli altri eventuali emolumenti assegnati a ciascun posto, deliberati a norma di legge;

b) delle prove di esame e del programma particolareggiato;

c) degli eventuali obblighi inerenti ai singoli posti, stabiliti nel regolamento provinciale;

d) dell'estensione e popolazione di ciascun comune o consorzio per cui è indetto il concorso.

Art. 3.

Il bando di concorso è pubblicato, almeno sessanta giorni prima che scada il termine utile per la presentazione delle domande, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per tutto il tempo suddetto, all'albo pretorio della prefettura e in quello dei Comuni interessati.

Entro lo stesso termine è pure pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Copia del bando è contemporaneamente trasmessa dal prefetto al Ministero dell'interno, alle competenti organizzazioni sindacali, nazionale e della provincia, e alla sezione sanitaria dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego.

SEZIONE II. — *Ammissione al concorso.*

Art. 4.

Gli aspiranti ai posti di ufficiale sanitario debbono far pervenire al prefetto che ha indetto il concorso, entro il termine fissato nel bando, domanda contenente l'indicazione del domicilio, corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dal registro degli atti di nascita, rilasciato ai sensi del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

b) certificato di cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;

c) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del comune o dei comuni ove l'aspirante ha avuto la sua abituale residenza nell'ultimo biennio;

d) certificato generale penale;

e) certificato medico comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti e imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

È in facoltà del prefetto di disporre che i concorrenti siano sottoposti a visita medica per accertarne l'idoneità al servizio;

f) laurea in medicina e chirurgia e, qualora la laurea non abiliti all'esercizio professionale, anche il certificato di abilitazione all'esercizio predetto. Tali documenti debbono essere esibiti in originale o in copia notarile;

g) certificato di iscrizione nell'albo professionale;

h) certificato rilasciato dal segretario federale del Partito Nazionale Fascista, attestante la appartenenza del concorrente al Partito. È dispensato dal presentare tale certificato il concorrente mutilato o invalido di guerra;

i) stato di famiglia del concorrente, se questi sia coniugato o vedovo con prole;

l) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare o, per chi non abbia prestato servizio militare, certificato di esito definitivo di leva;

m) quietanza di tesoreria comprovante il versamento nella contabilità speciale della prefettura della somma di L. 50.

La domanda e i documenti dovranno essere in regola con le disposizioni delle leggi sul bollo, i documenti debitamente legalizzati; quelli indicati nelle lettere b), c), d), e), g), h) e i) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del bando di concorso.

Nella domanda gli interessati dovranno indicare, a pena di esclusione dal concorso, le sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intendono concorrere.

Gli aspiranti, i quali, alla data del bando, siano in servizio, in pianta stabile, presso una pubblica Amministrazione, sono esonerati dalla presentazione dei documenti elencati nelle lettere b), c), d) ed e); in sostituzione di questi debbono produrre un certificato, rilasciato in competente bollo dall'Amministrazione suddetta, legalizzato, che ne attesti la permanenza in servizio.

I candidati a concorsi indetti in diverse provincie debbono presentare tante domande quanti sono i corrispondenti concorsi, unendo a una sola di esse i documenti in originale e a ciascuna delle altre in copia integrale debitamente autenticata.

Art. 5.

Il limite di età di anni 32 per la ammissione ai concorsi è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 ed è stabilito in anni 39 per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la causa nazionale e per i decorati al valore militare.

Per coloro che risultino iscritti, senza interruzione, al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 tutti i limiti suddetti sono elevati di quattro anni.

Sono ammessi al concorso, indipendentemente dal limite di età:

a) i medici provinciali e i medici provinciali aggiunti che prestino da almeno tre anni servizio effettivo nell'Amministrazione della sanità pubblica;

b) i sanitari, nominati in seguito a concorso, che alla data del bando prestino servizio sia come ufficiali sanitari, sia come medici presso uffici sanitari comunali o presso reparti medico-micrografici di laboratori provinciali d'igiene e profilassi;

c) gli ufficiali sanitari in pianta stabile che, per effetto dell'unione in consorzio di più Comuni per il servizio di vigilanza igienica e di profilassi, vengano a rimanere privati del posto, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di effettiva cessazione dal servizio.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che non deve essere superato alla data del bando di concorso.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande non è ammessa la produzione di titoli o documenti a corredo. Quando i documenti uniti alla domanda non siano in regola con le disposizioni delle leggi sul bollo o non siano debitamente legalizzati, l'interessato dovrà essere invitato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a rettificarli entro il termine di quindici giorni. Tale termine, che è perentorio, decorre dal giorno in cui all'interessato perviene il relativo invito.

Art. 7.

Il prefetto con provvedimento non motivato e insindacabile può negare l'ammissione al concorso.

Sezione III. — *Svolgimento del concorso.*

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso è presieduta da un funzionario di gruppo *A* del ruolo dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al VI ed è composta:

a) di due docenti universitari, dei quali uno di igiene e uno di clinica o patologia medica: uno di essi è scelto su terna proposta dalla competente associazione nazionale sindacale giuridicamente riconosciuta;

b) di un funzionario medico appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della sanità pubblica di grado non inferiore al VII;

c) di un ufficiale sanitario, capo di ufficio sanitario comunale, scelto su terna proposta dalla sezione sanitaria dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego.

Un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno esercita le funzioni di segretario.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della commissione giudicatrice il commissario impedito viene definitivamente sostituito da un altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 9.

Il Ministro per l'interno, con il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice del concorso, stabilisce anche la sede e la data di inizio delle prove di esame.

Il Ministro può incaricare la stessa commissione di giudicare simultaneamente concorsi di più provincie. In tal caso le prove di esame si svolgono come se tutti i candidati fossero concorrenti del medesimo concorso.

Il provvedimento del Ministro è pubblicato almeno un mese prima della data predetta, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura o delle prefetture interessate.

Art. 10.

Per ogni giorno di adunanza è assegnata la medaglia di presenza di L. 25 per i componenti della commissione giudicatrice e di L. 20 per il segretario.

Ai componenti predetti, che non abbiano la loro residenza nel luogo di svolgimento del concorso, sono inoltre dovuti il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità diaria nella misura di L. 70, quando non appartengano a personale dipendente dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, nel qual caso è dovuta l'indennità diaria inerente al loro grado, in conformità delle norme rispettivamente in vigore.

Nel caso preveduto nel secondo comma dell'articolo precedente, ai componenti della Commissione giudicatrice spetta una sola medaglia di presenza per ogni giorno di adunanza, indipendentemente dal numero dei concorsi affidati al giudizio della commissione.

Le medaglie e le indennità predette sono soggette alle ritenute e decurtazioni di legge.

Art. 11.

Le spese del concorso sono liquidate dal prefetto e, dedotto l'ammontare del fondo costituito a sensi della lettera *m)* del precedente art. 4, sono poste a carico dei comuni o dei consorzi interessati e ripartite per metà in parti uguali e per metà in rapporto al numero dei concorrenti a ciascun posto.

Il prefetto può chiedere ai comuni o ai consorzi interessati una anticipazione di fondi per le spese del concorso.

Quando la commissione è incaricata di giudicare concorsi di più provincie, la liquidazione delle spese e il reparto per provincia sono fatti dal Ministero, in misura proporzionale al numero dei posti messi a concorso in ciascuna provincia.

Art. 12.

Sono da prendere in considerazione, secondo l'ordine di preferenza sottoindicato, i seguenti titoli:

a) servizio prestato in qualità di ufficiale sanitario con nomina conseguita per concorso;

b) docenza in igiene pubblica;

c) servizio prestato con nomina stabile presso uffici sanitari comunali, laboratori provinciali di igiene e profilassi, istituti universitari di igiene o in posti dei ruoli dei medici dell'Amministrazione della sanità pubblica;

d) specializzazione in igiene;

e) servizio prestato con regolare nomina presso ospedali in reparti di isolamento per malattie infettive; servizi d'interino o provvisorio di durata non inferiore a sei mesi in qualità di ufficiale sanitario;

f) idoneità conseguita in precedente concorso per ufficiale sanitario;

g) servizio prestato con regolare nomina presso reparti ospedalieri diversi da quelli indicati nella lettera *e)*;

h) altri incarichi e servizi;

i) titoli di studio vari, conseguiti posteriormente alla laurea;

l) pubblicazioni e altri lavori scientifici.

Non sono ammessi lavori manoscritti, dattilografati o in bozze di stampa.

I titoli indicati nelle lettere *h)*, *i)* ed *l)*, che non attengano direttamente alle discipline inerenti al posto messo a concorso, non possono essere presi in considerazione. Quelli di cui alla precedente lettera *l)* debbono essere prodotti possibilmente in cinque esemplari.

Alla domanda di ammissione ciascun candidato deve allegare, a pena di esclusione dal concorso, l'elenco dei titoli in sette esemplari. Una copia dell'elenco, firmata dal prefetto, è restituita all'interessato.

Art. 13.

L'esame consiste in due prove pratiche, due prove scritte e una prova orale e verte sulle seguenti materie:

Prove pratiche:

a) microscopia, batteriologia e chimica applicata all'igiene;

b) esame clinico di un infermo con speciale riguardo alla diagnosi delle malattie infettive.

Prove scritte:

a) etiologia, epidemiologia, diagnosi e profilassi delle malattie infettive, di quelle parassitarie e di quelle da origine alimentare;

b) igiene generale e speciale.

Prova orale:

a) le materie delle prove scritte e pratiche;

b) la legislazione sanitaria e corporativa del Regno;

c) nozioni di statistica demografica e in particolare di statistica sanitaria.

I programmi particolareggiati per le singole prove sono stabiliti con decreto del Ministro per l'interno.

Art. 14.

Ogni commissario dispone di dieci punti per il giudizio dei titoli, di dieci punti per ciascuna delle prove pratiche e scritte, di dieci punti per la prova orale.

La votazione per ogni singola prova è costituita dalla somma dei punti attribuiti al candidato da ciascun commissario.

Non è ammesso alle prove scritte il candidato che non abbia ottenuto almeno sei decimi dei punti nelle prove pratiche. Non è ammesso alla prova orale il candidato che non abbia ottenuto una media pari a sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e pratiche e non meno di sei decimi dei punti in ciascuna di esse.

Non può essere dichiarato idoneo il candidato che non abbia ottenuto almeno sette decimi dei punti nella prova orale.

Art. 15.

La commissione giudicatrice stabilisce le modalità e la durata delle prove pratiche e, alla fine delle singole prove, può richiedere ai candidati una breve relazione scritta.

Le prove scritte si dànno una per giorno durante il periodo di otto ore consecutive per ciascuna di esse.

La prova orale non può durare oltre un'ora per ciascun candidato.

Art. 16.

Nei giorni stabiliti per lo svolgimento delle prove pratiche la commissione mette a disposizione dei concorrenti gli apparecchi e materiali occorrenti.

È vietato ai concorrenti, sotto pena di esclusione dall'esame, di portare seco apparecchi o materiali propri a meno che la commissione non li abbia espressamente autorizzati.

Alle prove pratiche, oltre al segretario, debbono essere contemporaneamente presenti almeno due membri della commissione, specialmente delegati di riferire sulla capacità e abilità di ciascun concorrente alla commissione stessa, che darà poi, sul loro rapporto, il suo voto.

Art. 17.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte la commissione riunita formula tre temi sulle materie del programma da svolgere nel giorno.

I temi, appena stabiliti, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente, sui lembi di chiusura, dai membri della commissione.

All'ora stabilita per ciascuna prova il presidente della commissione esaminatrice fa procedere all'appello nominale dei concorrenti, e previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità delle chiusure dei tre pieghi contenenti i temi e fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.

Alle prove scritte debbono presenziare almeno due componenti della commissione e il segretario.

Art. 18.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di parlare tra loro, di scambiarsi qualsiasi comunicazione scritta, di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice. Essi non debbono portare appunti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta, fornita dalla commissione giudicatrice, recante apposito contrassegno.

Possono soltanto consultare, nei testi che la commissione porrà a loro disposizione, le leggi, i decreti o altre pubblicazioni che la commissione stessa eventualmente stabilisse con speciale deliberazione.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame.

La commissione deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse, e ha facoltà di emanare i provvedimenti necessari.

Art. 19.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa, nella quale abbia scritto il proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna al commissario presente.

La busta è firmata sul rovescio da un commissario e dal segretario, che vi pone l'indicazione del mese, giorno e ora di consegna.

Al termine di ogni giorno, tutte le buste sono raccolte in uno o più pieghi suggellati e firmati dal presidente della commissione giudicatrice, da uno dei membri e dal segretario, al quale vengono consegnati per la custodia.

I pieghi sono aperti, alla presenza della commissione, quando essa deve procedere all'esame degli scritti, materia per materia.

Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto dopo che tutti gli scritti dei concorrenti sono stati esaminati e giudicati.

Art. 20.

La commissione giudicatrice formula la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della votazione conseguita da ciascuno di essi, risultante dalla somma:

a) dei punti conseguiti nel giudizio dei titoli;

b) della media, espressa in cinquantesimi, delle votazioni conseguite nel complesso delle prove pratiche;

c) della media, espressa in cinquantesimi, delle votazioni conseguite nel complesso delle prove scritte;

d) dei punti conseguiti nella prova orale.

A parità di punti sono osservate le preferenze stabilite nel R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 21.

In conformità delle disposizioni contenute nel terzo comma dell'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie la commissione giudicatrice può dichiarare inefficace l'esito del concorso per uno o più posti, sempre quando, tenute presenti le dichiarazioni fatte dai singoli concorrenti nelle domande di ammissione, relativamente alle sedi per le quali ciascuno di essi ha inteso concorrere, ritenga che, per la speciale importanza del posto, nessuno dei concorrenti abbia la preparazione sufficiente per coprirlo.

Di questa facoltà la commissione non può valersi quando vi siano concorrenti che, nel complesso delle votazioni, abbiano riportato una media di punti non inferiore ai quaranta cinquantesimi.

Art. 22.

Di tutte le operazioni dell'esame, delle deliberazioni prese dalla commissione si deve redigere, giorno per giorno, un processo verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Si deve redigere separato verbale, per ciascun concorso, quando la commissione è incaricata di giudicarne simultaneamente più di uno.

Il verbale e gli atti del concorso sono, a cura del presidente e del segretario della commissione giudicatrice, consegnati alla prefettura.

Art. 23.

Il prefetto approva la graduatoria dei candidati risultati idonei e ne dispone la inserzione e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Il termine per la presentazione dei ricorsi avverso il provvedimento del prefetto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sezione IV. — *Nomina.*

Art. 24.

I candidati risultati idonei sono nominati con decreto del prefetto secondo l'ordine della graduatoria, sino all'attribuzione di tutti i posti messi a concorso, per la sede che avranno indicata per prima nell'ordine delle loro preferenze.

Se tale sede è già assegnata ad altro candidato che precede in graduatoria, la nomina è conferita per la sede indicata successivamente e così di seguito.

Se manca una successiva indicazione il candidato non ha diritto alla nomina.

Il provvedimento del prefetto è pubblicato nei modi e termini stabiliti nell'articolo precedente per la graduatoria del concorso.

Art. 25.

Il provvedimento di nomina dell'ufficiale sanitario deve stabilire il termine entro il quale esso deve assumere servizio.

L'ufficiale sanitario, che, senza giustificato motivo, non assuma servizio nel termine predetto, è dichiarato rinunziatario.

Nel caso in cui l'ufficiale sanitario per giustificato motivo, assuma servizio in ritardo, la nomina decorre, agli effetti economici e agli effetti del periodo di esperimento, dal giorno della effettiva assunzione in servizio.

Art. 26.

In caso di mancata accettazione del posto da parte del prescelto o di cessazione dal servizio per qualsiasi causa, che si verifichi entro i primi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale*, è nominato il concorrente dichiarato idoneo che lo segue immediatamente nella graduatoria stessa e che abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza.

Se quest'ultimo avesse già conseguito la nomina per altra sede, sarà interpellato e invitato a dichiarare, entro il termine perentorio di quindici giorni, se accetta la sede resasi vacante.

Scaduto inutilmente detto termine, sarà considerato rinunciatario e il posto verrà assegnato al candidato che lo segue in graduatoria.

Nel caso preveduto nel secondo comma si procede al conferimento del nuovo posto vacante, anche se, nelle more, sia trascorso il termine di sei mesi.

Art. 27.

La promessa e il giuramento, prescritti nell'art. 38 del testo unico delle leggi sanitarie, sono prestati dinanzi al prefetto, alla presenza di due testimoni e di un segretario.

Di essi viene redatto verbale in bollo, che è firmato da tutti gli intervenuti e conservato presso la prefettura fra gli atti personali dell'ufficiale sanitario.

Copia del verbale, in carta semplice, è rilasciata all'interessato.

Art. 28.

Se l'ufficiale sanitario rifiuti di prestare o non presti, senza giustificato motivo, entro il termine assegnatogli, la solenne promessa di fedeltà o il giuramento, il prefetto, fatta constare l'inadempienza o il rifiuto, ne pronunzia la decadenza.

Il provvedimento relativo è notificato all'interessato a mezzo del messo comunale.

Sezione V. — *Disposizioni speciali.*

Art. 29.

Gli incarichi temporanei a posti di ufficiale sanitario preveduti nel regolamento provinciale saranno preferibilmente conferiti dal prefetto ai sanitari risultati idonei in precedenti concorsi e che non abbiano ottenuto la nomina.

CAPO II.

Concorso per singoli posti.

Art. 30.

Il prefetto, quando sia il caso di avvalersi della facoltà preveduta nel 3° comma dell'art. 31 del testo unico delle leggi sanitarie, dovrà informarne preventivamente il Ministero, comunicando anche le sue proposte per l'eventuale applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 35 del testo unico suddetto.

Art. 31.

Gli aspiranti al posto di ufficiale sanitario, nei concorsi indicati nell'articolo precedente, debbono far pervenire al prefetto, entro il termine fissato, domanda redatta in competente bollo, corredata dei documenti indicati nel precedente articolo 4.

Art. 32.

Nei concorsi per soli titoli la commissione giudicatrice è presieduta da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al IV, o da un consigliere di Stato ed è composta:

a) di due docenti universitari, dei quali uno di igiene e uno di clinica o patologia medica; uno di essi è scelto su terna proposta dalla competente associazione nazionale sindacale giuridicamente riconosciuta;

b) di un funzionario di gruppo *A*, del ruolo dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al VI;

c) di due funzionari medici, appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della sanità pubblica, di grado non inferiore al VII;

d) di un ufficiale sanitario, capo di ufficio sanitario comunale, scelto su terna proposta dalla sezione sanitaria dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego.

Art. 33.

Nei concorsi predetti non può essere dichiarato idoneo il concorrente che non abbia ottenuto almeno sette decimi dei punti.

TITOLO II.

Concorsi a posti di sanitario condotto.

CAPO I.

Concorso complessivo per provincia.

Sezione I. — *Bando di concorso.*

Art. 34.

I concorsi a posti di sanitario condotto, preveduti nell'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie, hanno luogo per titoli ed esame.

Art. 35.

Entro il 10 dicembre di ogni anno il podestà, il presidente del consorzio o il presidente dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, nel caso preveduto nell'art. 58 del testo unico delle leggi sanitarie, trasmettono al prefetto l'elenco dei posti di sanitario condotto, vacanti al 30 novembre dell'anno medesimo, per i quali deve essere indetto il pubblico concorso.

Entro il mese di dicembre il prefetto indice i concorsi per il numero dei posti complessivamente vacanti nella provincia in ciascuna categoria di sanitari.

Art. 36.

Il bando di concorso, contenente le indicazioni prevedute nell'art. 2, è pubblicato nei modi e termini stabiliti nell'art. 3 ed è comunicato dal prefetto al Ministero dell'interno, alle organizzazioni sindacali, nazionale e della provincia, e alla sezione sanitaria dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego.

SEZIONE II. — *Ammissione al concorso.*

Art. 37.

Gli aspiranti ai posti di sanitario condotto, debbono far pervenire al prefetto che ha indetto il concorso, entro il termine stabilito nel bando, domanda contenente l'indicazione del domicilio, corredata dei documenti indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), *h*), *i*), *l*) ed *m*) del precedente art. 4.

Art. 38.

Per i posti di medico-chirurgo condotto, gli aspiranti dovranno produrre la laurea in medicina e chirurgia e, inoltre, il diploma di abilitazione all'esercizio professionale, se la laurea non abilita all'esercizio predetto.

Art. 39.

Per i posti di veterinario condotto, gli aspiranti dovranno produrre la laurea in veterinaria e il diploma di abilitazione all'esercizio professionale, se la laurea non abilita all'esercizio predetto.

Art. 40.

Per i posti di levatrice le aspiranti dovranno produrre il diploma in ostetricia.

Art. 41.

Si applicano anche ai concorsi per posti di sanitario condotto le disposizioni contenute negli art. 1 e 6 del presente regolamento.

Art. 42.

I limiti di età per l'ammissione al concorso sono stabiliti in conformità delle disposizioni contenute nei primi due comma dell'art. 5.

Indipendentemente dai limiti predetti sono ammessi al concorso:

a) i sanitari condotti, nominati in seguito a concorso, che alla data del bando si trovino tuttora in servizio;

b) i sanitari condotti in pianta stabile che per effetto dell'unione in consorzio di più condotte vengano a rimanere privi del posto, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data del provvedimento di cessazione dal servizio.

Art. 43.

Il prefetto, con provvedimento non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione dei concorrenti al concorso stesso.

SEZIONE III. — *Svolgimento del concorso.*

Art. 44.

La commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto è presieduta da un funzionario di gruppo *A* del ruolo dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al VI, ed è composta:

a) di un funzionario medico appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della sanità pubblica di grado non inferiore all'VIII;

b) di due docenti di Università dei quali uno in clinica o patologia medica e l'altro in clinica chirurgica od ostetrica o primari di ospedale di almeno cento letti; uno di essi è scelto su terna proposta dalla competente associazione nazionale sindacale giuridicamente riconosciuta;

c) di un medico condotto, scelto su terna proposta dalla sezione sanitaria dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego.

Art. 45.

Nel concorso predetto sono da prendere in considerazione, secondo l'ordine di preferenza sottoindicato, i seguenti titoli:

a) servizio di condotta con nomina conseguita per concorso;

b) servizio prestato in ospedale di almeno cento letti, in seguito a pubblico concorso;

c) docenza in patologia o clinica medica, in patologia o clinica chirurgica, in ostetricia e ginecologia o in clinica pediatrica;

d) specializzazione in una delle branche indicate nella precedente lettera;

e) idoneità conseguita in precedente concorso per medico condotto;

f) titoli di studio vari, conseguiti posteriormente alla laurea;

g) servizio d'interino prestato in condotta per durata non inferiore a tre mesi;

h) servizio prestato in ospedale inferiore a cento letti in seguito a pubblico concorso;

i) libero esercizio professionale;

l) altri incarichi e servizi;

m) pubblicazioni e altri lavori scientifici.

Art. 46.

Nel concorso a posti di medico condotto l'esame consiste in due prove pratiche, di cui una in medicina e l'altra in chirurgia ed ostetricia.

La prova pratica di medicina può essere integrata con ricerche diagnostiche di laboratorio.

Art. 47.

La commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto è presieduta da un funzionario del gruppo *A* del ruolo dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al VI, ed è composta:

a) di un funzionario veterinario appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della sanità pubblica di grado non inferiore all'VIII;

b) di due docenti di Università o di Istituti superiori di medicina veterinaria, dei quali uno in clinica medica veterinaria e l'altro in patologia generale e anatomia patologica o di igiene e polizia sanitaria veterinaria; uno di essi è scelto su terna proposta dalla competente associazione nazionale sindacale giuridicamente riconosciuta;

c) di un veterinario condotto, scelto su terna proposta dalla sezione sanitaria dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego.

Art. 48.

Nel concorso predetto sono da prendere in considerazione, secondo l'ordine di preferenza sottoindicato, i seguenti titoli:

a) servizio di condotta con nomina conseguita per concorso;

b) docenza in clinica medica veterinaria, in patologia generale, in anatomia patologica o in igiene e polizia sanitaria, in ispezione sanitaria delle carni o in zootecnia;

c) idoneità conseguita in precedente concorso per veterinario condotto;

d) titoli di studio vari, conseguiti posteriormente alla laurea;
e) servizio d'interino prestato in condotta per durata non inferiore a tre mesi;
f) libero esercizio professionale;
g) altri incarichi e servizi;
h) pubblicazioni e altri lavori scientifici.

Art. 49.

Nel concorso a posti di veterinario condotto l'esame consiste in due prove pratiche di cui una in clinica medica veterinaria, eventualmente integrata con ricerche diagnostiche di laboratorio, e l'altra sulla ispezione sanitaria delle carni da macello, l'igiene e la zootecnia.

Art. 50.

La commissione giudicatrice del concorso a posti di levatrice condotta è presiduta da un funzionario del gruppo *A* del ruolo dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al VII, ed è composta:

a) di un funzionario medico appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della sanità pubblica, di grado non inferiore all'VIII;
b) di due docenti universitari in ostetricia o primari di ospedale in reparti di ostetricia o liberi esercenti specializzati in ostetricia; uno di essi è scelto su terna proposta dalla competente associazione nazionale sindacale giuridicamente riconosciuta;
c) di un'ostetrica condotta, scelta su terna proposta dalla sezione sanitaria dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego.

Art. 51.

Nel concorso predetto sono da prendere in considerazione, secondo l'ordine di preferenza sottoindicato, i seguenti titoli:

a) servizio di condotta con nomina conseguita per concorso;
b) servizio prestato in sale o istituti di maternità ovvero in reparto di ostetricia annesso ad ospedale di almeno cento letti, in seguito a pubblico concorso;
c) idoneità conseguita in precedente concorso per levatrice condotta;
d) titoli di studio vari;
e) servizio d'interina prestato in condotta per durata non inferiore a tre mesi;
f) libero esercizio professionale;
g) altri incarichi e servizi;
h) pubblicazioni e altri lavori scientifici.

Art. 52.

Nel concorso a posti di levatrice condotta l'esame consiste in una prova orale interessante particolarmente l'assistenza da prestare durante la gravidanza, il parto e il puerperio e nozioni di puericultura.

Art. 53.

I programmi particolareggiati per le singole prove di esame, indicate nei precedenti articoli 46, 49 e 52, sono stabiliti con decreto del Ministro per l'interno.

Nella valutazione dei titoli si applicano le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma del precedente articolo 12.

Art. 54.

Il Ministro per l'interno con il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice del concorso stabilisce anche la data di inizio delle prove di esame e la sede per il loro svolgimento.

Art. 55.

La graduatoria del concorso è approvata dal prefetto, il quale provvede, con separato decreto, alla dichiarazione dei candidati vincitori per ciascun posto messo a concorso.

La dichiarazione è fatta, secondo l'ordine della graduatoria, sino all'attribuzione di tutti i posti messi a concorso, per la sede che i concorrenti avranno indicato per prima nell'ordine delle loro preferenze.

Se per tale sede è già stato dichiarato vincitore altro candidato che precede in graduatoria, la dichiarazione è fatta per la sede indicata successivamente e così di seguito.

Se manchi una successiva indicazione, il candidato non ha diritto alla dichiarazione di vincitore.

Il provvedimento del prefetto, con cui si fa luogo alla dichiarazione dei vincitori del concorso, è definitivo ed è pubblicato, nei modi e termini stabiliti nel precedente articolo 23 per la graduatoria, unitamente alla graduatoria medesima.

SEZIONE IV. — *Nomina e trasferimenti.*

Art. 56.

Il prefetto comunica al podestà o al presidente del consorzio o al presidente dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza il nome del vincitore del concorso, per la nomina.

Nel caso di mancata accettazione del posto o cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, si applicano le disposizioni prevedute nel precedente art. 26.

Art. 57.

I Comuni o i consorzi che abbiano più condotte mediche, veterinarie od ostetriche, determineranno, nel regolamento comunale, preveduto nell'art. 66 del testo unico delle leggi sanitarie, le norme per il trasferimento del personale da una condotta a un'altra.

CAPO II.

CONCORSO PER TITOLI.

Art. 58.

I concorsi per titoli preveduti negli articoli 64 e 73 del testo unico delle leggi sanitarie sono indetti dal prefetto entro un mese dalla data del decreto di unione in consorzio di due o più Comuni o di unificazione di due o più condotte dello stesso Comune.

Il bando di concorso è notificato agli interessati a mezzo del messo comunale almeno trenta giorni prima che scada il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, alle quali debbono essere allegati soltanto i titoli dei concorrenti.

La commissione, composta, nei singoli casi, in conformità dei precedenti art. 44, 47 e 50, forma la graduatoria dei concorrenti, tenute presenti, per la valutazione dei titoli, le disposizioni contenute negli art. 45, 48 e 51.

Il sanitario che non partecipa al concorso o che rinunzia al posto non ha diritto alla indennità preveduta nell'articolo 64 del testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 59.

Nel caso preveduto nell'articolo precedente la cessazione dal servizio dei sanitari condotti, che non siano riusciti vincitori, decorre dalla data della deliberazione di nomina del vincitore.

Da tale data ha inizio il termine di cinque anni, utile per l'ammissione dei predetti sanitari ai pubblici concorsi con dispensa dai limiti di età, a norma del terzo comma del citato art. 64.

Le disposizioni del presente e del precedente articolo si applicano anche nell'ipotesi preveduta nell'ultimo comma del predetto art. 64. La commissione giudicatrice è composta in conformità del precedente art. 8.

TITOLO III.

Concorsi a posti negli uffici sanitari comunali.

Art. 60.

I concorsi per l'assunzione del personale medico dei servizi comunali di vigilanza igienica e profilassi sono indetti dal prefetto secondo le norme stabilite nell'art. 34, 3° comma, del testo unico delle leggi sanitarie.

L'esame verte sulle materie e sui programmi indicati nel precedente art. 13 e può essere integrato con altra prova su materia specialmente attinente al posto.

Il programma particolareggiato dell'esame, deliberato dal podestà, è approvato dal prefetto e omologato dal Ministro per l'interno.

Si applicano a questi concorsi le disposizioni contenute nel titolo primo per gli ufficiali sanitari; la nomina dei vincitori del concorso è fatta dal podestà in base alla graduatoria formata dalla commissione giudicatrice e approvata dal prefetto.

Art. 61.

I posti del personale medico dei servizi di ispezione sull'assistenza sanitaria, nei comuni nei quali tali posti siano istituiti, sono conferiti per concorso fra i medici condotti del comune con nomina stabile.

Nella valutazione dei titoli hanno la prevalenza quelli che dimostrino che il candidato possiede speciale conoscenza dell'assistenza pubblica, della previdenza sociale e dell'igiene generale.

Art. 62.

I posti del personale veterinario dei servizi di ispezione veterinaria, nei comuni nei quali tali posti siano istituiti, sono conferiti per concorso fra i veterinari dipendenti dal comune, con nomina stabile.

Nella valutazione dei titoli hanno la prevalenza quelli che dimostrino che il candidato possiede speciale conoscenza della igiene e polizia sanitaria e dell'ispezione delle carni.

Art. 63.

Le promozioni del personale, preveduto negli articoli 60, 61 e 62, ai gradi superiori eventualmente istituiti hanno luogo per concorso interno, in base alle norme deliberate dal podestà.

In apposito regolamento comunale, con il quale si provvede allo stato giuridico e al trattamento economico del personale addetto agli uffici sanitari comunali, sono anche stabiliti i requisiti necessari, compreso quello dell'anzianità, per l'ammissione al concorso interno predetto.

Art. 64.

Se i concorsi preveduti nei precedenti articoli 61, 62 e 63 diano esito negativo, i posti relativi sono conferiti per pubblico concorso per titoli ed esame, bandito dal prefetto.

I programmi particolareggiati dell'esame, deliberati dal podestà, sono approvati dal prefetto e omologati dal Ministro per l'interno.

Si applicano al concorso pubblico le disposizioni contenute nel presente regolamento; la nomina dei vincitori del concorso è fatta dal podestà in base alla graduatoria formata dalla commissione e approvata dal prefetto.

Art. 65.

I posti di direttore di macello sono conferiti per pubblico concorso per titoli ed esame, indetto dal prefetto.

Sono ammessi al concorso, indipendentemente dal limite di età, oltre ai veterinari condotti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 42, anche i veterinari addetti ai macelli comunali con nomina stabile e quelli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della sanità pubblica, nonchè gli assistenti e gli aiuti di ruolo delle Università e degli Istituti superiori di medicina veterinaria che prestino, da almeno tre anni, servizio effettivo.

Per lo svolgimento del concorso si applicano le disposizioni che regolano i concorsi a posti di veterinario condotto.

Art. 66.

Nel concorso indicato nell'articolo precedente l'esame consiste in due prove pratiche, due prove scritte e una prova orale e verte sulle seguenti materie:

Prove pratiche:

a) accertamento clinico ed eventualmente sperimentale dello stato sanitario di un animale prima della macellazione;

b) ispezione sanitaria delle carni di un animale macellato e dei relativi organi agli effetti dell'ammissione delle carni al consumo.

Prove scritte:

a) malattie infettive e infestive degli animali in rapporto alla ispezione sanitaria delle carni;

b) organizzazione e funzionamento dei pubblici macelli, dei mercati di bestiame e dei frigoriferi per la conservazione delle carni.

Prova orale:

a) le materie delle prove scritte e pratiche;

b) la legislazione sanitaria e corporativa del Regno.

I programmi particolareggiati per le singole prove sono stabiliti con decreto del Ministro per l'interno.

TITOLO IV.

Concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi della provincia.

CAPO I.

CONCORSI A POSTI NEI LABORATORI PROVINCIALI DI IGIENE E PROFILASSI.

SEZIONE I.

Concorso a posti di assistente.

Art. 67.

I concorsi per posti di assistente presso i laboratori di igiene e profilassi, preveduti nel terzo comma dell'art. 84 del testo unico delle leggi sanitarie hanno luogo per titoli ed esame.

Essi sono indetti dal prefetto, su richiesta del preside della provincia, entro il mese di dicembre di ogni anno, separatamente per i posti vacanti in ciascun reparto al 30 novembre dell'anno medesimo.

Art. 68.

Il bando di concorso, contenente le indicazioni previste nelle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 2 del presente regolamento, è pubblicato, almeno sessanta giorni prima che scada il termine utile per la presentazione delle domande, nel Foglio annunzi legali della provincia, e, per tutto il tempo suddetto, agli albi pretori della prefettura e del comune capoluogo. Si applicano, per il rimanente, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 3.

Art. 69.

Gli aspiranti ai posti messi a concorso debbono far pervenire al prefetto, entro il termine stabilito nel bando, domanda contenente l'indicazione del domicilio, corredata dei documenti indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), *h*), *i*), *l*) ed *m*) dell'art. 4 nonchè del titolo di studio prescritto nel secondo comma dell'art. 85 del testo unico delle leggi sanitarie.

Si applicano ai concorsi predetti le disposizioni contenute nei precedenti articoli 4, 6 e 7.

Art. 70.

I limiti di età per l'ammissione al concorso sono stabiliti in conformità delle disposizioni contenute nei primi due comma dell'art. 5.

Indipendentemente dai limiti predetti sono ammessi al concorso:

a) gli aiuti e gli assistenti di ruolo delle facoltà di medicina e chirurgia, ovvero quelli delle cattedre di chimica, nelle sue varie branche, presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore;

b) coloro che alla data del bando di concorso prestino servizio presso laboratori di igiene e profilassi dipendenti dallo Stato o da altri enti pubblici, a seguito di regolare nomina conseguita per effetto di pubblico concorso.

Art. 71.

La commissione giudicatrice dei concorsi preveduti nell'art. 67 è presieduta da un funzionario di gruppo *A* del ruolo dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al VI ed è composta:

a) di due docenti universitari particolarmente competenti nelle materie sulle quali verte il concorso; uno di essi è scelto su terna proposta dalla rispettiva associazione nazionale sindacale giuridicamente riconosciuta;

b) di un funzionario, di grado non inferiore al VII, appartenente al ruolo del personale dei laboratori dell'Istituto di sanità pubblica;

c) di un direttore di reparto di laboratorio provinciale di igiene e profilassi, scelto su terna proposta dalla sezione sanitaria dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego.

I componenti indicati nelle precedenti lettere *b*) e *c*) sono scelti fra il personale della corrispondente specialità nella quale è indetto il concorso.

Art. 72.

Sono da prendere in considerazione, secondo l'ordine di preferenza sottoindicato, i seguenti titoli:

a) servizio prestato con nomina conseguita per concorso presso i corrispondenti laboratori dell'Amministrazione della sanità pubblica o presso reparti medico micrografici di laboratori di igiene e profilassi dipendenti da comuni e provincie o presso Istituti universitari di igiene o di batteriologia, per i concorsi a posti di assistente presso i reparti medico micrografici; ovvero servizio prestato con nomina conseguita per concorso presso i corrispondenti laboratori dell'Amministrazione della sanità pubblica o presso i reparti di chimica dei laboratori di igiene e di profilassi dipendenti da comuni e provincie o presso Istituti universitari di chimica o di chimica e farmacia, per i concorsi a posti di assistente presso i reparti di chimica;

b) docenza universitaria in materia attinente al posto messo a concorso;

c) idoneità conseguita in precedente concorso per posti preveduti nella lettera *a*);

d) specializzazioni o titoli di studio vari conseguiti posteriormente alla laurea;

e) altri incarichi e servizi;

f) pubblicazioni e altri lavori scientifici.

Si applicano a questi concorsi le disposizioni del 2°, 3° e 4° comma dell'art. 12.

Art. 73.

L'esame per il pubblico concorso a posti di assistente presso il reparto medico micrografico nei laboratori provinciali di igiene e profilassi consiste:

a) in tre prove pratiche riguardanti:

la microbiologia;

la microscopia e parassitologia e la fisica applicata all'igiene;

l'istologia normale e patologica e la chimica clinica;

b) in una prova scritta riguardante le malattie infettive di origine alimentare e parassitaria;

c) in una prova orale.

I programmi particolareggiati per le singole prove di esame sono stabiliti con decreto del Ministro per l'interno.

Art. 74.

L'esame per il pubblico concorso a posti di assistente per il reparto di chimica nei laboratori provinciali di igiene e profilassi consiste in quattro prove pratiche e una prova orale.

Le prove pratiche riguardano:

a) analisi qualitativa;

b) analisi quantitativa;

c) analisi organica e farmaceutica;

d) analisi bromatologica.

I programmi particolareggiati delle singole prove sono stabiliti con decreto del Ministro per l'interno.

Art. 75.

Il prefetto, approva la graduatoria del concorso e, provveduto alla sua pubblicazione, la comunica al preside della Provincia per la nomina del candidato o dei candidati vincitori.

SEZIONE II.

Concorsi a posti direttivi.

Art. 76.

Il concorso interno per titoli ed esame è obbligatorio per la promozione ai posti di direttore e di coadiutore nei reparti dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.

L'esame consiste nelle prove stabilite rispettivamente negli articoli 73 e 74, integrate con una prova scritta di igiene generale.

I candidati dovranno anche sostenere una prova pratica riguardante: l'autopsia di un cadavere umano per il posto di direttore di reparto medico micrografico, e la fisica applicata alla chimica, per quello di direttore di reparto di chimica.

I programmi particolareggiati delle singole prove sono stabiliti con decreto del Ministro per l'interno.

Nel regolamento provinciale, preveduto nell'art. 84 del testo unico delle leggi sanitarie, sono stabiliti i requisiti necessari, compreso quello dell'anzianità, per l'ammissione ai concorsi indicati nei precedenti comma.

Art. 77.

La commissione giudicatrice dei concorsi indicati nell'articolo precedente è nominata dal Ministro per l'interno ed è composta nei modi stabiliti nell'art. 71, sostituito, al componente scelto su designazione della competente associazione sindacale, un docente universitario designato dal preside della provincia.

Art. 78.

Quando il concorso indicato nell'articolo precedente abbia dato esito negativo, ovvero quando esso non abbia potuto effettuarsi per mancanza di personale aspirante, i posti di coadiutore e di direttore sono conferiti per pubblico concorso per titoli ed esame.

Sono ammessi al concorso:

1° per posti di direttore:

a) i direttori e i coadiutori di reparto presso i laboratori provinciali di igiene e profilassi del Regno;

b) le altre persone indicate nell'ultimo comma dell'articolo 85 del testo unico delle leggi sanitarie quando, alla data del bando di concorso, abbiano prestato almeno sei anni di effettivo servizio;

2° per i posti di coadiutore:

a) i direttori, i coadiutori e gli assistenti di reparto presso i laboratori provinciali di igiene e profilassi del Regno;

b) le altre persone indicate nell'ultimo comma dell'articolo 85 sopracitato, quando, alla data del bando di concorso, abbiano prestato almeno tre anni di effettivo servizio.

I programmi di esame sono conformi a quelli indicati nell'art. 76.

Si applicano a tali concorsi le disposizioni prevedute nella precedente sezione per i concorsi indicati nell'art. 67. Essi possono essere indetti in ogni tempo.

CAPO II.

CONCORSI A POSTI DI SANITARI ADDETTI AI SERVIZI INTEGRATIVI DI ASSISTENZA, VIGILANZA IGIENICA E PROFILASSI.

Art. 79.

Ai concorsi per l'assunzione del personale medico addetto ai servizi di assistenza, di vigilanza igienica e di profilassi, istituiti stabilmente dalla provincia a termini degli articoli 92, 93 e 94, ultimo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, si applicano le norme contenute nell'art. 60 del presente regolamento, sostituito, al podestà, il preside della provincia o il rettorato provinciale a seconda della rispettiva competenza.

Alle promozioni del detto personale ai gradi superiori eventualmente istituiti si applicano le norme prevedute negli articoli 63 e 64.

Art. 80.

Le materie su cui vertono le prove di esame dei concorsi indicati nel primo comma dell'articolo precedente e il programma particolareggiato di queste, sono determinati dalla Amministrazione provinciale, in relazione alle necessità dei servizi inerenti ai singoli posti messi a concorso, approvati dal prefetto e omologati dal Ministro per l'interno.

La Commissione giudicatrice di tali concorsi è presieduta da un funzionario di gruppo A del ruolo dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al VI ed è composta:

a) di due docenti universitari particolarmente competenti nelle materie sulle quali verte il concorso; uno di essi è scelto su terna proposta dalla competente associazione nazionale sindacale giuridicamente riconosciuta;

b) di un funzionario medico di grado non inferiore al VII, appartenente ai ruoli del personale dipendente dall'Amministrazione della sanità pubblica;

c) di un medico, dipendente provinciale, o di un ufficiale sanitario, capo di ufficio sanitario comunale, scelto su terna proposta dalla sezione sanitaria dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego.

TITOLO V.

Disposizioni generali e transitorie.

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 81.

Le norme contenute nel titolo primo, capo primo, per i concorsi a posti di ufficiale sanitario si applicano anche a tutti gli altri concorsi preveduti nel presente regolamento, in quanto non sia diversamente stabilito e compatibilmente con le particolari disposizioni che regolano i singoli concorsi.

Art. 82.

Le facoltà conferite al prefetto dal presente regolamento sono esercitate, per quanto riguarda il Governatorato di Roma, dal Governatore.

CAPO II.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 83.

La data dei primi concorsi da bandire, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, sarà determinata con decreto del Ministro per l'interno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 84.

Al primo concorso, che sarà bandito in ciascuna provincia dopo l'entrata in vigore del presente regolamento a posti di ufficiale sanitario o di sanitario condotto, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, estese agli impiegati degli enti locali con il R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 641.

La stessa disposizione vale anche per i concorsi preveduti nell'art. 34, 3° comma, del testo unico delle leggi sanitarie e negli articoli 60, 65, 67 e 79, primo comma, del presente regolamento, a meno che essa non abbia già avuto precedente applicazione.

Art. 85.

Ai concorsi, preveduti negli articoli 1, 30, 34 e 67 indetti entro il 31 dicembre 1937, possono essere rispettivamente ammessi, a norma delle disposizioni contenute negli articoli 360, 361 e 363 del testo unico delle leggi sanitarie:

a) per i posti di ufficiale sanitario, coloro che alla data del bando di concorso abbiano prestato tre anni di ininterrotto servizio in uno stesso comune o consorzio, nella qualità di ufficiale sanitario, a seguito di nomina prefettizia anche provvisoria, purchè siano stati assunti precedentemente alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie;

b) per i posti di sanitario condotto, coloro che dimostrino di aver già prestato servizio di condotta, con nomina conseguita a seguito di pubblico concorso, precedentemente alla data predetta;

c) per i posti presso laboratori provinciali, coloro che alla data del bando di concorso prestino ininterrotto servizio, anche per effetto di incarico provvisorio, da almeno tre anni, presso laboratori d'igiene e profilassi dipendenti dallo Stato o da altri enti pubblici, purchè assunti precedentemente alla data indicata nella lettera *a*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1935-XIII, n. 282.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova Parrocchia di S. Francesco, in Arezzo.

N. 282. R. decreto 7 febbraio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del vescovo di Arezzo, in data 13 marzo 1931, integrato dalla dichiarazione in data 20 agosto 1934, relativo alla erezione di una nuova Parrocchia sotto il titolo di S. Francesco Stimmatizzato o delle Sacre Stimmate di S. Francesco, in Arezzo, e viene soppressa la Parrocchia di S. Maria a Pigli, assegnandone il patrimonio alla nuova Parrocchia ed aggregandone il territorio alla finitima Parrocchia di S. Andrea a Pigli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 14 febbraio 1935-XIII, n. 283.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Rosario, in S. Paolina (Avellino).

N. 283. R. decreto 14 febbraio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS. Rosario, in S. Paolina (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 14 febbraio 1935-XIII, n. 284.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita « Congregazione di Maria SS. di Loreto », in Petralia Soprana (Palermo).

N. 284. R. decreto 14 febbraio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita « Congregazione di Maria SS. di Loreto », in Petralia Soprana (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 14 febbraio 1935-XIII, n. 285.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in Parrocchia della Chiesa di S. Lucia di Mendola, in territorio del comune di Noto.

N. 285. R. decreto 14 febbraio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del vescovo di Noto, in data 12 settembre 1933, relativo alla erezione in Parrocchia della Chiesa di S. Lucia di Mendola, in territorio del comune di Noto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 14 febbraio 1935-XIII, n. 286.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in Parrocchia della Chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù, sita nel borgo Crocetta della città di Torino.

N. 286. R. decreto 14 febbraio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del cardinale arcivescovo di Torino, in data 5 febbraio 1934, relativo alla erezione in Parrocchia autonoma della Chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù, sita nel borgo Crocetta della città di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1935 - Anno XIII

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1935-XIII.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione fra la « Società italiana per il gas » e la « Società Camuzzi Gas » con sede in Torino.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37;

Vista l'istanza con la quale la « Società italiana per il gas », e la Società « Camuzzi Gas » con sede in Torino espongono di voler procedere alla loro fusione mediante incorporazione della seconda nella prima;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini sta-

biliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione tra la « Società italiana per il gas » e la Società « Camuzzi Gas » con sede in Torino, rendendosi così applicabili, alle deliberazioni di fusione e alle altre che, in occasione della fusione, saranno adottate dalle assemblee degli azionisti, le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernente le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni, anche al fine della esclusione del diritto di recesso.

Il termine, durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione, concessa col presente decreto, sia pubblicato nei giornali: « La Stampa » e « La Gazzetta del Popolo » di Torino e « Il Popolo d'Italia » di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 aprile 1935 - Anno XIII

Il Ministro: SOLMI.

(910)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1935-XIII.
Conferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Milano.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1352;

Visto l'art. 6 del regolamento 20 agosto 1928 di applicazione della legge su menzionata;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1929, registrato alla Corte di conti il 19 detto, che nomina la Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Milano;

Visti i decreti Ministeriali 9 febbraio 1930 e successivi che mantengono in carica la Commissione in parola fino al 16 marzo 1935;

Decreta:

Articolo unico

E' confermata in carica per un anno, dalla data 16 marzo 1935, la Commissione incaricata di vigilare a che le radiodiffusioni per la città di Milano siano eseguite in modo soddisfacente. Essa è così costituita:

Comm. ing. Pancani Mario, tecnico di 1ª classe della Azienda telefonica statale, presidente;

Cav. uff. prof. Bossi Renzo, membro;

Ing. Gnesutta Eugenio, radiocultore, membro;

Cav. Fantozzi Rodolfo, capo dell'Ufficio telegrafico interurbano di Milano, segretario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 marzo 1935 - Anno XIII

Il Ministro: BENNI.

(911)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione provinciale venatoria di Perugia ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Perugia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, in quella parte del massiccio del Monte Subasio che non è costituito in bandita.

La Commissione venatoria provinciale di Perugia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare a conoscenza degli interessati i confini della zona suddetta.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1935 - Anno XIII.

p. *Il Ministro*: TASSINARI.

(912)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-113.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kuret Michele fu Andrea, nato a S. Dorligo della Valle il 9 settembre 1885 e residente a S. Giuseppe 20, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia nata Hrvatich fu Giuseppe, nata il 4 aprile 1892, moglie;
2. Ludmilla di Michele, nata il 6 novembre 1910, figlia;
3. Giusto di Michele, figlio;
4. Vita di Michele, nata il 25 marzo 1920, figlia;
5. Milano di Michele, nato il 14 luglio 1924, figlio;
6. Renato di Michele, nato l'8 aprile 1926, figlio;
7. Basilia Antonia di Michele, nata il 15 gennaio 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(10772)

N. 11419-112.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kuret Giuseppe fu Giuseppe, nato a S. Dorligo della Valle il 7 giugno 1860 e residente a S. Giuseppe 17, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina fu Michele, nata l'8 febbraio 1880, moglie;
2. Giovanni fu Giuseppe, nato il 9 maggio 1857, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: Porro.

(10771)

N. 11419-114.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Novak Orsola di Giovanni, nata a S. Dorligo della Valle il 29 settembre 1883 e residente a S. Giuseppe 21, è restituito nella forma italiana di « Novato ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giuseppe di Orsola, nato il 3 maggio 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: Porro.

(10773)

N. 11419-115.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Petaros Giovanni fu Michele, nato a S. Dorligo della Valle il 3 marzo 1887 e residente a S. Giuseppe 27, è restituito nella forma italiana di « Pettirosso ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna nata Kuret fu Giuseppe, nata il 14 luglio 1885, moglie;
2. Giuseppe di Giovanni, nato il 29 novembre 1912, figlio;
3. Ludmilla di Giovanni, nata il 15 gennaio 1915, figlia;
4. Maria Zora di Giovanni, nata il 23 gennaio 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: Porro.

(10774)

N. 11419-116.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Hrvatich Andrea fu Andrea, nato a S. Dorligo della Valle il 12 dicembre 1890 e residente a S. Giuseppe 28, è restituito nella forma italiana di « Corbatti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Orsola di Lorenzo, nata l'11 marzo 1890, moglie;
2. Giustina Augusta di Andrea, nata il 28 maggio 1909, figlia;
3. Natalia di Andrea, nata il 7 febbraio 1914, figlia;
4. Vittorio di Andrea, nato il 15 ottobre 1918, figlio;
5. Giordana di Andrea, nata l'8 novembre 1920, figlia;
6. Silvestra Caterina di Andrea, nata il 15 novembre 1922, figlia;
7. Daniele Giovanni di Andrea, nato il 17 maggio 1925, figlio;
8. Emma di Andrea, nata il 10 aprile 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: Porro.

(10775)

N. 11419-117.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con Regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Anna Valentich fu Giuseppe, nata a S. Dorligo della Valle il 9 gennaio 1856 e residente a S. Giuseppe n. 28, è restituito nella forma italiana di « Valenti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: Porro.

(10776)

N. 11419-118.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Kuret di Lorenzo, nato a S. Dorligo della Valle il 13 dicembre 1875 e residente a S. Giuseppe n. 30, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria n. Komar di Antonio, nata il 13 marzo 1877, moglie;
2. Federico di Giovanni, nato il 18 novembre 1900, figlio;
3. Orsola di Giuseppe, nata il 4 agosto 1900, nuora;
4. Stoian Federico di Federico, nato il 18 maggio 1924 nipote;
5. Severino di Federico, nato il 9 ottobre 1928, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: Porro.

(10777)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

SERVIZIO DELLE ASSICURAZIONI

(1ª *pubblicazione*).

Svincolo totale della cauzione costituita dalla Società « Assecuranz Union » a garanzia della massa degli assicurati italiani.

Il Regio commissario liquidatore della rappresentanza in Italia della Società « Assecuranz Union » ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a garanzia della massa degli assicurati italiani, asserendo di aver estinto qualsiasi obbligo od impegno assunto in dipendenza di contratti di assicurazione.

Chiunque abbia interesse ad opporsi a detto svincolo, in base agli articoli 28 e 51 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 deve far pervenire — in debita forma legale — il relativo ricorso al Ministero delle corporazioni, Servizio delle assicurazioni, non oltre il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia — pure in forma legale — al Regio commissario dott. Davide Balbi, via Luccoli n. 30 in Genova.

(927)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 77.

Media dei cambi e delle rendite
del 3 aprile 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12.09
Inghilterra (Sterlina)	58.15
Francia (Franco)	79.65
Svizzera (Franco)	391.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.08
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.055
Belgio (Belga)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12 —
Cecoslovacchia (Corona)	50.57
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.615
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.8544
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.915
Olanda (Fiorino)	8.165
Polonia (Zloty)	227.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	165 —
Svezia (Corona)	3.01
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	79.775
Id. 3,50 % (1902)	77.875
Id. 3 % lordo	58.25
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	76.75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88.325
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	101.45
Id. id 5 % id. 1941	101.90
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	94.50
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	94.325

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 36.)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3, 50 %	672143	70 —	*Consardo Teresa* fu Francescantonio, minore sotto la p. p. della madre Miraglia Antonia Maria, dom. a Lauria (Potenza).	*Consardi Maria-Teresa* fu Francescantonio, minore sotto la p. p. della madre ecc. come contro.
»	690638	35 —	Pansardi *Teresa* fu Francescantonio, minore sotto la p. p. della madre Miraglia Antonia Maria fu Nicola, dom. a Lauria (Potenza).	Pansardi *Maria-Teresa* fu Francescantonio, miore ecc. come contro.
3, 50 % Redimibile	158593	269, 50	Albertone *Psitos* e *Rodina* di Giovanni, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri da quest'ultimo, dom. a Borgosesia (Novara).	Albertone *Apsitos-Giovanni Battista* e *Vera-Giuseppina-Maria* di Giovanni, minore, ecc. come contro.
Cons. 3, 50 %	616468	35 —	Sceti *Caterina* di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Campertogno (Novara).	Sceti *Giuseppina-Caterina* di Giovanni, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	159139	25 —	Marocco Mario, Maria ed Anna di Giovanni, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Torino; con usufrutto a Durbano *Maria-Margherita* fu Giovanni, ved. di Abba Giovanni.	Intestata come contro; con usufrutto a Durbano *Margherita* fu Giovanni, ved. ecc. come contro.
3, 50 % Redimibil	118038	140 —	Mazzino *Rachele* fu Paolo, moglie di *Descalzi-Gerolamo*, dom. a S. Salvatore in Comune di Cogorno (Genova).	Mazzino *Caterina-Rachele* fu Paolo, moglie di *Descalzo Geronimo*, dom. come contro.
»	65555	31, 50	Viano *Catterina* fu Giuseppe, moglie di Bruno Giuseppe fu Antonio, dom. a Bernezzo (Cuneo), vincolata.	Viano *Maria-Catterina* fu Giuseppe, moglie di Bruno Giuseppe fu Antonio, dom. come contro, vincolata.
»	149734	4.424 —	Zineroni Maria-Luisa di Angelo e nascituri da Morali Elena fu Clemente, moglie di Zineroni Angelo, dom. a Bergamo, eredi indivisi di Moroli Clemente; con usufrutto alla predetta Morali Elea fu Clemente.	Zineroni Maria-Luisa di Angelo, *minore sotto la p. p. del padre* e nascituri ecc. come contro.
Ferrovie 3 %	2760 29801	Cap. 2.500 — » 7.500 —	Sacerdote Umberto-Secondo di Leone, dom. a Torino.	Sacerdote Umberto-Secondo di Leone, *minore sotto* la p. p. del padre, dom. a Torino.
3, 50 % Redimibile	90778	14 —	*Capra* Renato di Emidio, dom. a Roma.	*Capri* Renato di Emidio, dom. a Roma.
»	154750	329 —	Guiotto Silvia Luisa fu *Michele*, minore sotto la p. p. della madre Roberti Agnese, ved. Guiotto, dom. a Valdagno (Vicenza).	Guiotto Silvia Luisa fu *Giuseppe-Nicolò*, minore ecc. come contro.
»	154751	108, 50	Guiotto Silvia Luisa fu *Michele*, minore ecc. come la precedente; con usuf. vital. a Roberti Agnese di Alessandro, ved. di Guiotto *Michele* dom. a Valdagno (Vicenza).	Guiotto Silvia Luisa fu *Giuseppe-Nicolò* ecc. come contro; con usufr. vital. a Roberti Agnese di Alessandro ved. di Guiotto *Giuseppe-Nicolò*, dom. come contro.
Buono Tesoro 4° serie	764	Cap. 20.000 —	Argenti Maria fu Santo, con usuf. vital. a Cervo *Gilda* fu Antonio, ved Argenti.	Argenti Maria fu Santo; con usuf. vital. a Cervo *Esilda* fu Antonio ved. Argenti.
Cons. 5 %	377187	4.500 —	Argenti Maria fu Santo, moglie di Montano Vittorio di Alberto, dom. a Milano; con usuf. vital. a Cerro *Gilda* fu Antonio, ved. Argenti, dom. a Genova.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Cerro *Esilda* fu Antonio, ved. ecc. come contro.
» Littorio	16510	3.725 —	Intestata e con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata e con usufrutto vitalizio come la precedente.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3, 50 % (1906)	395797	700 —	Argenti Maria fu Santo, minore sotto la p. p. della madre Cerro *Gilda* fu Antonio, ved. Argenti: con usufrutto vitalizio come la precedente.	Argenti Maria fu Santo, minore sotto la p. p. della madre Cerro *Esilda* fu Antonio, ved. Argenti; con usuf. vital. come la precedente.
»	810690	1.750 —	Intestata e con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata e con usufrutto vitalizio come la precedente.
3, 50 % Redimibile	13924	17, 50	Rutolo Amalia di *Vincenzo*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Roma.	Rutolo Amalia di *Angiolo-Vincenzo*, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	77968	550 —	*Badano Nicola* di Sebastiano, dom. ad Isnello (Palermo).	*Badamo Nicolò* di Sebastiano, dom. come contro.
Cons. 3, 50 %	792983	175 —	Gaia Maddalena fu *Battista* moglie di Varda Antonio, dom. a Chiamonte (Torino).	Gaia Maddalena fu *Giovanni Battista*, moglie ecc. come contro.
»	792984	175 —	Varda Antonio fu *Battista*, dom. a Chiamonte (Torino).	Varda Antonio fu *Giovanni*, dom. come contro.
» »	310252 310463	290, 50 560 —	Re *Addonina* fu Carlo ved. di Gazzaniga Siro dom. a Milano, vincolata; con usuf. vital. a Cavallero *Costanza* fu Biagio.	Re *Adonina* fu Carlo ved. di Gazzaniga Siro, dom. a Milano, vincolata; con usuf. vital. a Cavallero *Ugenia-Costanza* fu Biagio.
Red. 3, 50 % » » » »	7152 42176 42871 55114 320292	42 — 52, 50 42 — 140 — 70 —	Basso *Natale* fu Giuseppe, dom. a Dolceacqua (Porto Maurizio).	Basso *Giuseppe-Natale* fu Giuseppe, dom. come contro.
Prest. Naz. 5 %	15714	100 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Cons. 3, 50 % (1906)	718596	70 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
3, 50 % Redimibile	224645	255, 50	Cinelli *Vera o Avera fu Franco-Primo*, minore sotto la p. p. della madre *Rossellini* Assunta fu Gaetano, ved. Cinelli, dom. a Firenze.	Cinelli *Alella-Avera (o Vera)* fu *Primo*, minore sotto la p. p. della madre *Rosellini* Assunta fu Gaetano, ved. Cinelli, dom. a Firenze.
»	273005	31, 50	Cicinelli Giuseppe fu *Pasquale*, minore sotto la p. p. della madre Squco Rosa, ved. Cicinelli Pasquale, dom. a Triggiano (Bari).	Cicinelli Giuseppe fu *Vito-Pasquale*, minore ecc. come contro.
»	114337	252 —	Bonsaglio Ettore di *Francesco*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Milano.	Bonsaglio Ettore di *Giovanni-Francesco*, minore. ecc. come contro.
Cons. 3, 50 % » » »	352404 352405 352406 352407	350 — 196 — 49 — 49 —	Mauroner Adolfo fu *Antonio*, dom. a Udine.	Mauroner Adolfo fu *Giovanni-Antonio*, dom. Udine.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 16 marzo 1935 - Anno XIII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(794)

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 10

ATTIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 28 febb. 1935 XIII (migliaia di lire)	
Oro in cassa . . . . L.		5.824.286.150,82	+	462
Altre valute auree:				
Crediti su l'estero . . . . L.	44.955.440,78		+	3.395
Buoni del Tesoro e biglietti di banca di Stati esteri . . »	5.845.001,56		—	2.382
		50.800.442,34	+	1.013
Riserva totale . . . . . L.		5.875.086.593,16	+	1.475
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.772.798.105 —		—
Cassa . . . . »		304.342.814,37	—	2.201
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		3.567.377.668,98	—	97.554
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		7.457.944,84	—	104
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . L.	1.219.900.744,68		—	52.113
Anticipazioni: su sete e bozzoli . . . »	24.316,75			—
		1.219.925.061,43	—	52.113
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . L.		1.380.167.672,10	+	135
Titoli di pertinenza della Cassa autonoma d'ammort. del Debito Pubblico interno »		3.400.000 —		—
Conti correnti attivi nel Regno:				
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	38.229.245,35		—	2.647
altri . . . . »	14.500.832,59		+	2.942
		52.730.077,94	+	295
Azionisti a saldo azioni . . . . L.		200.000.000 —		—
Immobili per gli uffici . . . . »		155.592.154,85		—
Istituto per la ricostruzione industriale - Sezione smobilizzi industriali . . . »		975.017.459,44	—	200
Partite varie:				
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . . L.	30.000.000 —			—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . . »	32.485.000 —			—
Impiego della riserva speciale di proprietà degli azionisti . »	145.027.308,50			—
Impiego fondo pensioni . . . . »	257.232.884,31		—	2.184
Debitori diversi . . . . »	804.607.623,30		—	63.424
		1.269.352.816,11	—	65.608
Spese . . . . L.		16.039.507,06	—	748
L.		16.799.287.875,28		
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		28.104.594.876,77	+	92.260
L.		44.903.882.752,05		
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		382.935.897,25	—	423
TOTALE GENERALE . . . . L.		45.286.818.649,30		

Saggio normale dello sconto 4 % (dal 26 novembre 1934-XIII).

Il Governatore: V. AZZOLINI.

(1870S)

D'ITALIA

- Versato L. 300.000.000.

Marzo 1935 (XIII)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 28 febb. 1935 - XIII (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti . . . . L.		12.588.027.800 —	— 45.684
Vaglia cambiari e assegni della Banca . . . . »		259.179.115, 37	83.524
Depositi in conto corrente . . . . »		629.562.936, 55	+ 49.498
Conto corrente del Regio tesoro . . . . »		300.000.000 —	—
Totale partite da coprire . . . . L.		13.776.769.851, 92	— 79.709
Capitale . . . . L.		500.000.000 —	—
Massa di rispetto . . . . »		100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale . . . . »		32.500.000 —	—
Conti correnti vincolati . . . . »		368.901.149, 44	+ 34.450
Conto corrente del Regio tesoro vincolato . . . . »		1.101.368.437, 05	— 178.946
Cassa autonoma d'ammortamento del Debito pubblico interno - conto corrente »		12.975.779, 69	
» » » » » » » - conto Titoli . . . »		3.400.000	—
Partite varie:			
Riserva speciale di proprietà degli azionisti . . . . . . L.	146.210.176, 64		
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici . »	46.000.000 —		—
Creditori diversi . . . . »	585.615.855, 71		+ 6.085
		777.826.032, 35	+ 6.085
Rendite del corrente esercizio . . . . L.		70.286.918, 19	+ 1.497
Utili netti dell'esercizio precedente . . . . »		55.259.706, 64	—
		L. 16.799.287.875, 28	
Depositanti . . . . »		28.104.594.876, 77	+ 92.960
		L. 44.903.882.752, 05	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		382.935.897, 25	— 423
TOTALE GENERALE . . . . L.		45.286.818.649, 30	

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 42, 64 %

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione . . . . 46, 27 %

Servizio Ragioneria - *p. Il Capo servizio*: PIERINI.

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Graduatoria del concorso a 10 borse di pratica commerciale all'estero.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 11 luglio 1934-XII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 14 stesso mese ed anno, col quale è stato bandito il concorso per l'assegnazione di n. 10 borse di pratica commerciale all'estero;
Visto il decreto Ministeriale 6 agosto 1934-XII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'8 stesso mese ed anno, col quale sono state apportate modifiche al precedente decreto Ministeriale;
Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria da essa compilata in base alla valutazione dei titoli di ciascun candidato ed ai risultati conseguiti dai candidati medesimi negli esami relativi al concorso in parola e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei candidati riusciti vincitori del concorso di cui all'art. 1 del bando citato nelle premesse:

1° Dott. Veglio Teodoro dei Conti di Castelletto (orfano di guerra);
2° Dott. Resi Giulio;
3° Dott. Marino Manlio;
4° Dott. Bassetti Leonida (di anni 33);
5° Dott. Allegra Rosario (di anni 27);
6° Rag. Radini Giancarlo;
7° Dott. Galeota Tullio (di anni 27);
8° Dott. Segre Silvio (di anni 25);
9° Rag. Micheli Bruno (di anni 25);
10° Dott. Mallucci Carlo (di anni 24).

Roma, addì 31 marzo 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(902)

MINISTERO DELLA MARINA

Varianti al concorso a 34 posti di agente dei fari.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale in data 9 novembre 1934, con il quale è indetto un concorso per esame e per titoli a 34 posti di agente nel personale subalterno addetto al servizio dei fari e segnalamenti marittimi;
Visto il decreto Ministeriale 28 gennaio 1935 con il quale sono state fissate al 3 e 4 aprile 1935 le prove scritte del concorso stesso;
Ritenuta l'opportunità, per esigenze di servizio, di prorogare la data di svolgimento delle prove suddette;

Decreta:

A modifica di quanto disposto col decreto Ministeriale 28 gennaio 1935 sopracitato, lo svolgimento delle prove scritte d'esame del concorso per esami e per titoli a 34 posti di agente nel personale subalterno addetto al servizio dei fari e segnalamenti marittimi, indetto con decreto Ministeriale 9 novembre 1934, è fissato per i giorni 15 e 16 aprile 1935-XIII.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 marzo 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

(903)

Varianti al concorso a 9 posti di capo tecnico aggiunto nel personale civile tecnico delle Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale 19 novembre 1934, con il quale è indetto un concorso per esami per 9 posti di capotecnico aggiunto (grado XI - gruppo *B*) nel personale civile tecnico delle Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche;
Visto il decreto Ministeriale 11 febbraio 1935 che apporta modifiche all'art. 5 del citato decreto Ministeriale 19 novembre 1934;
Ritenuta l'opportunità, per esigenze di servizio, di apportare nuove modificazioni alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Decreta:

L'art. 5 del citato decreto Ministeriale 19 novembre 1934 che indice un concorso per esami a 9 posti di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche, è così modificato:

« La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà così composta:
Un ufficiale generale o colonnello del G. N., presidente;
Due ufficiali superiori del G. N., membri;
Un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore all'VIII, membro e segretario;
Un capotecnico principale o 1° capotecnico o capotecnico per ciascuna specialità, membro ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

(904)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.